



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE

Prot. n. 35/2025

Al Sig. Procuratore della Repubblica di
Pordenone

Oggetto: Procedura di acquisto mediante appalto specifico indetto dalla Procura della Repubblica di Pordenone per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata in presenza e da remoto degli uffici giudiziari di Pordenone – Durata dell'appalto 1.04.2025 – 31.03.2028

Rdo n. 5006842 – C.I.G. B53DFAEF3B

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

In considerazione dell'esito dei lavori della Commissione Giudicatrice, che ha proposto l'aggiudicazione dei servizi di vigilanza all'operatore economico Rangers Srl (verbale n. 2 del 12.03.2025) si è proceduto, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e della delibera ANAC n. 262 del 22.06.2023, alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 accedendo anche al Fascicolo Virtuale dell'operatore economico acquisendo:

- Visura dal Registro Imprese – Infocamere di Rangers Srl e di B.M.C. Spa -socio unico persona giuridica;
- Licenza prefettizia (continuazione) per le classi A e B di cui all'art. 2 del DM 269/2010;
- Certificazione dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 in relazione all'art. 31 DPR 313/2022), che ha dato esito negativo;
- Attestazione ANAC di assenza di annotazioni riservate che comportino l'automatica esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle gare pubbliche;
- Verifica insussistenza violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- Verifica insussistenza violazioni non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- DURC (regolare, n. prot. INAIL_47459081, scadenza 23.05.2025);
- Dichiarazione di ottemperanza agli obblighi inerenti la Legge n. 68/1999;
- Iscrizione alla "White List" della Prefettura di Vicenza (scadenza 2.05.2025);
- Bilanci anni 2021/2022/2023 approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa per la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato globale;
- Certificazioni integrali del Casellario giudiziario e certificati dei carichi pendenti di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 per Rangers Srl . Si precisa che tutte le

certificazioni sono nulle, ad eccezione di un carico pendente riguardante una persona, che svolge le funzioni di revisore legale, quindi un ruolo esterno alla società e si segnala che da tale certificato si desume l'esistenza di un rinvio a giudizio datato 13.03.2014, con data udienza al 20.10.2027.

La fattispecie di reato non rientra tra quelle che costituiscono cause di esclusione automatica (art. 94 D.Lgs 36/2023), ma rientra tra quelle di esclusione non automatica, cioè subordinata all'accertamento di un illecito professionale grave, in base al combinato disposto dell'art. 95 comma 1 lett. e) e art. 98, comma 3 lett. h) n. 2 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, tuttavia, si rileva il fatto che non sussistono i mezzi di prova adeguati fra quelli indicati al comma 6 lett. h) dello stesso articolo 98 del D.Lgs 36/2023.

Si sottolinea, inoltre, che per i revisori legali l'art. 24-bis del D.Lgs. 39/2010 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria di misure cautelari o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

A questo proposito, invece, il revisore legale risulta ad oggi regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali di Vicenza.


Per quanto sopra, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento, non si ritiene che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, in base al combinato disposto degli articoli 95, comma 1 lett. e) e 98, comma 3 lett. h) n.2, nonché comma 6 lett. h) del D.Lgs 36/2023 e quindi, nel rimettere gli atti alle decisioni della S.V., per il sottoscritto si ritiene verificato con esito positivo il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico Rangers Srl a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, preso atto della comunicazione della Commissione giudicatrice di cui al verbale n. 2307 del 12.03.2025, di non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non si ritengono sussistenti elementi in base ai quali si rende necessario procedere con la verifica della congruità, serietà, sostenibilità e la realizzabilità della prima migliore offerta presentata dall'operatore economico Rangers Srl, anche ai sensi dei paragrafi 25 (Verifica di anomalia delle offerte) e 26 (Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto) del Capitolato d'Oneri del presente Appalto Specifico n. 5006842.

Distinti saluti.

Pordenone, 21 marzo 2025

Il RUP
Dr. Alberto Di Cicco



Voto,
21.3.25

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Pietro MONTRONE